



SETTORE 1
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

ORDINANZA SINDACALE N° 000025 DEL 21/07/2026

OGGETTO: CHIUSURA PARCHI PUBBLICI E CIMITERO - ALLERTA METEO ARANCIONE
N.38/2026

IL SINDACO

VISTO il messaggio di allertamento n. 38/2026 emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale – Direzione di Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, con il quale è stata diramata l’allerta “ARANCIONE” per le zone del territorio regionale in cui ricade anche il Comune di Castelfidardo, per “*criticità idrogeologica, idraulica, temporali e condizioni meteorologiche*” riferita all’intera giornata del 21.07.2026, con la seguente descrizione del fenomeno:

“si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti o molto forti, in particolare sulle zone di allerta 2-4-6. I fenomeni temporaleschi potranno organizzarsi in strutture multicellulari e/o supercellulari e determinare grandinate di medie-grosse dimensioni e raffiche di vento molto forti”

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della protezione civile” che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l’art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l’art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e al comma 2 lett. f) che “i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale”;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i. ai sensi del quale il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VALUTATA l'opportunità di disporre, in via cautelativa e a tutela della sicurezza pubblica, il divieto di utilizzo dei parchi pubblici e la chiusura del civico cimitero;

VALUTATO che il presente provvedimento risulta adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza della popolazione urbana e frutto dell'applicazione concreta, discrezionalmente valutata, del principio di cautela;

VISTO l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;

VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dei quali il Sindaco adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli articoli n. 50 e 54 del Dlg. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

1. La chiusura del civico cimitero ed il divieto di utilizzo dei parchi pubblici per i giorni 21 e 22 luglio, salvo proroga o riapertura anticipata delle indicate strutture in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche;

DEMANDA

Ai competenti Uffici Lavori Pubblici-Patrimonio e Segnaletica l'apposizione di idonea segnalazione circa la chiusura delle aree e dei parchi indicati ed il divieto di accesso, anche pedonale, alle aree stesse;

DISPONE

CHE la presente Ordinanza venga notificata:

Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ORDINANZA

n. 000025 del 21/07/2026



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Prefettura di Ancona pec: protocollo.prefan@pec.interno.it

Commissariato di Polizia di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it

Stazione Carabinieri di Castelfidardo: tan30070@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ancona pec: com.salaop.ancona@cert.vigilfuoco.it

Protezione Civile Regionale: regione.marche.protciv@emarche.it

CHE alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;

AVVISA

CHE a norma dell'art. 3, 4 comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Castelfidardo, 21/07/2026.

IL SINDACO

dott. *Roberto Ascani*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)